

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 27-10-11

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **20:00** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione **Ordinaria**, seduta Pubblica, convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. BUSATO TIZIANO e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. SILVESTRI CARLA MARIA.

Fatto l'appello risultano presenti:

BUSATO TIZIANO	P	MENEGHINI CRISTINA	P
VICENTINI PIETRO	P	LUCCA MARIA GISELLA	P
TERRAGNOLO GIANNI	P	RONCAGLIA GIANNICO	P
CRIVELLARO GIANNI	P	GASPANI GIANCARLO	A
MENEGHINI MICAELA	P	RIGON ROBERTO	P
CORNOLO' ANDREA	P	SARTORI MICHELE	A
BUSATO GELINDO	AG	OCCHINO TIZIANA	A
ZANAROTTI RINALDO	P	COMPARIN FEDERICO	A
MARTINI ANTONIO	P		

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

RECEPIMENTO DELLE MODALITA' APPLICATIVE DELLA L.R. 08 LUGLIO 2011 N. 13 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 08 LUGLIO 2009 N. 14 /2009 (PIANO CASA)".

Relaziona brevemente il Sindaco il quale passa poi la parola alla Capo Ufficio Tecnico geom. Erica Scocco la quale illustra le novità introdotte dai criteri normativi introdotti dalla nuova legge regionale.

Precisa che La Legge Regionale 8 Luglio 2009 n. 14 è stata modificata dalla L.R. 08 Luglio 2011 n. 13, la quale ha anche dichiarato decaduta la delibera di recepimento n. 35 del 03.11.2009 con la quale il Comune di Arsiero aveva stabilito i criteri applicativi della L.R. 14/2009.

Pertanto, si rende necessario provvedere alla stesura di una nuova delibera di consiglio che recepisca le modifiche introdotte dalla L.R. 13/2011 e che definisca gli ambiti ed i criteri applicativi, anche in relazione a quanto deliberato nel 2009.

Come per la prima stesura della Legge, l'agevolazione consiste nell'attribuire ai privati il potere di realizzare interventi edilizi anche in deroga alle previsioni dei Regolamenti Comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali.

E' da tenere in evidenza che non possono, in applicazione di tale normativa, essere derogate discipline previste da leggi di esclusiva competenza statale

Le modifiche apportate a tale legge hanno come obiettivo quello di promuovere in maggior misura il rilancio dell'attività edilizia inserendo, come più rilevante innovazione, la possibilità di intervento anche nei centri storici.

Altra novità di rilievo è l'ampliamento della casistica nelle possibilità di deroga tra le quali adesso figura anche il cambio di destinazione d'uso.

Il recepimento delle normative ed i criteri per l'applicazione sono riassunti nell'allegato A alla presente deliberazione "Criteri per l'applicazione della Legge Regionale 08/07/2009 n° 14 come modificata dalla Legge Regionale 08/07.2011 n° 13" con il quale si è ripreso in parte anche quanto deliberato nel 2009.

Si apre la discussione:

Non essendoci nessuna domanda, l'Assessore Vicentini aggiunge alcune precisazioni in merito all'argomento.

Accertato che nessuno dei presenti intende più prendere la parola, il Sindaco, presidente dell'assemblea propone di passare alla votazione la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 08 luglio 2011 n. 13, relativa a "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici";

Considerato che lo scopo della legge è consentire il rilancio dell'attività edilizia, nel rispetto dell'ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici;

Visto l'art. 7, comma 2, della citata L. R. 14/09 come modificata dalla L. R. 13/2011 che riconosce ai Comuni la possibilità di stabilire incentivi di carattere economico nel caso che vengano utilizzate tecniche costruttive proprie della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili;

Preso atto che il l' Amministrazione Comunale intende recepire tale indicazione , attraverso il riconoscimento di un ulteriore incentivo di carattere economico consistente nella riduzione del 10% del contributo di costruzione prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;

Ritenuto inoltre meritevole di approvazione l' allegato A indicante i "Criteri per l' applicazione della L.R.14/09 come modificata dalla L.R. 13/2011 " in quanto trova adeguate risposte alle esigenze dei cittadini e persegue gli obiettivi della legge senza compromissione degli interessi generali della comunità locale ;

Accertato che le disposizioni della predetta normativa hanno carattere straordinario e derogatorio prevalendo pertanto sulle norme dei regolamenti urbanistici degli enti locali ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 08 Luglio 2011 n. 13 le Amministrazioni, entro la data del 30 Novembre 2011 devono deliberare mediante regolare seduta del consiglio comunale, se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli art. 2 - 3 - 4 della stessa L.R. 08 Luglio 2009 n. 14 e le modifiche introdotte dalla L.R. 08 Luglio 2011 n. 13 ;

Acquisito il parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267 /2000 ;

Sentito il Segretario Comunale in merito alla regolarità dell'azione amministrativa posta in essere;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti:

Favorevoli n.....11
Contrari n.....//
Astenuiti n..... 1 (Rigon)

DELIBERA

1) **di recepire** ed applicare nel territorio comunale le disposizioni contenute negli articoli della L.R. 08 Luglio 2009 n. 14 come modificata dalla L.R. 08 Luglio 2011 n. 13 ;

2) **di approvare** il documento denominato " Criteri per l' applicazione della Legge Regionale 08/07/2009 n° 14 come modificata dalla Legge Regionale 08/07.2011 n° 13 " (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

3) **di dare atto** che per il periodo di validità della L.R. 08 Luglio 2009 n. 14, prorogato al 30 Novembre 2013 secondo le modifiche introdotte dalla L.R. 08 Luglio 2011 n. 13, la misura del contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. 06 Giugno 2001 n. 380, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 viene ridotta del 60 % nelle ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo;

4) **di applicare** ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 08/07/2009 n. 14 per gli interventi che prevedano l'utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia o il ricorso alle

energie rinnovabili un ulteriore incentivo di carattere economico consistente nella riduzione del 10% del contributo di costruzione prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;

5) **di applicare** alle denunce di inizio attività prescritte dalla L.R.n. 14/2009 come modificata dalla Legge 13/2011 i diritti di segreteria relativi alle denunce di inizio attività di cui all'art. 22, comma 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

6) **di disporre** che di tutti gli interventi di ampliamento, autorizzati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale 10 Luglio 2009 n. 14 come modificata dalla L.R. 08 Luglio 2011 n. 13 , saranno inseriti in un apposito elenco da redigersi a cura dell' Ufficio Tecnico Settore Edilizia Urbanistica ;

7) **di dichiarare**, con successiva separata votazione unanime legalmente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo n. 267/2000.

8) **di attribuire** alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, con separata votazione dal seguente esito:

Favorevoli	11	
Astenuti	1	(Rigon)
Contrari	/	

su n.ro 12 Consiglieri presenti

"A"
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C C
N.RO 3H IN DATA 27.10.2011

ALLEGATO SUB "A"

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



**Criteria per l'applicazione
della Legge Regionale 08 /07/ 2009 n. 14
come modificata dalla Legge Regionale
08 /07/ 2011 n. 13**

PREMESSE

Con legge Regionale n° 13 del 08 Luglio 2011 è stata modificata la Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", la Regione del Veneto ha inteso promuovere il rilancio dell'attività edilizia attraverso l'ampliamento degli edifici esistenti e il contestuale miglioramento della qualità architettonica ed edilizia, nonché di favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

Come in precedenza tale legge si compone di due parti: l'una, necessaria e inderogabile, relativa alla prima casa, di operatività immediata e generalizzata, l'altra, flessibile ed eventuale, rimessa alle scelte di ciascun Comune e modellabile entro i parametri ed i criteri fissati dalla Regione.

Nella compilazione del presente documento ci si è attenuti a tale distinzione, individuando peraltro, relativamente anche alla prima casa di abitazione, criteri applicativi delle disposizioni di legge, laddove le stesse necessitavano di interpretazione, allo scopo di rendere trasparente ed omogeneo il comportamento dell'ufficio competente.

Si è inoltre tenuto conto dei precedenti criteri applicativi per le parti che si sono rilevate ottimali sia per garantire una gestione urbanistica consona alla territorialità del Comune di Arsiero sia per le esigenze dei cittadini di ampliamento/adeguamento dei fabbricati in proprietà .

Si specifica che , dal punto di vista normativo , la maggiore innovazione introdotta con le modifiche è l'applicabilità della stessa all' interno dei centri storici per i gli edifici che risultino privi di grado di protezione o con un grado di protezione che ne preveda già la possibilità di interventi sostanziali .

Criteria interpretativi della L.R. n. 14/09 modificata dalla L.R. 13/11

Definizione di prima casa di abitazione

L'art. 8 della Legge regionale n. 26 del 9 ottobre 2009 modificato dall' art. 7 della L.R. 13/2011 definisce prima casa di abitazione l'unità immobiliare in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio dell' agibilità .

Emerge la necessità di definire il concetto di "familiari". A tal fine si ritiene che debbano essere considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, in analogia con quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

Casi di esclusione

Si riportano, con alcuni adeguamenti legati alla situazione particolare del Comune, le fattispecie previste da tale disposizione di legge. In particolare gli articoli 2, 3 e 4 della Legge regionale 14/2009 modificata dalla L.R. 13/11 **non si applicano a:**

a) gli interventi ricadenti nei centri storici , salvo gli edifici che risultino privi di grado di protezione , ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione , di ristrutturazione o sostituzione edilizia , di ricomposizione volumetrica o urbanistica , anche se soggetti a P.U.A.

Il centro storico previsto dalla disposizione legislativa coincide con tutte le aree che il P.R.G. vigente ed il PAT in adozione individua come zona territoriale omogenea "A Centro storico".

b) gli edifici vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale disposizione non necessita di particolari chiarimenti.

c) gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali.

d) gli edifici ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo. Tale disposizione non necessita di particolari chiarimenti.

e) gli edifici anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione

f) gli edifici aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali. Tale disposizione non necessita di particolari chiarimenti.

g) gli edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni. Tale disposizione non necessita di particolari chiarimenti.

Disciplina delle distanze nelle varie Zone Territoriali Omogenee

L'art. 9, comma 8, della legge regionale n. 14 non ha subito modifiche e prevede che siano fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. Nella specificità del Comune di Arsiero si distingue quanto a seguire .

- **Zone territoriali omogenee "A Centro storico"**

All' interno dei centri storici come definiti nelle premesse gli ampliamenti previsti potranno essere realizzati con le seguenti modalità . **Si assente la sola esecuzione degli ampliamenti in sopraelevazione .**

Le distanze da rispettare dai confini e dai fabbricati sono quelle previste dall' art. 873 del Codice Civile (3.00 ml dai fabbricati e 1.50 ml dai confini) .

Le sopraelevazioni non potranno comportare la realizzazione di **nuove** pareti finestrate (apertura di nuove vedute) ma la sola eventuale realizzazione di "luci " sul muro in innalzamento . Sono fatti salvi i casi in cui vi sia già l'esistenza di vedute sul muro in innalzamento .

Le sopraelevazioni , su fronte preconstituito , prospicienti alle strade pubbliche sono assentibili purché venga dimostrato che non creino intralcio al traffico veicolare / pedonale e/o ostacolo alla visibilità stradale .

Le sopraelevazioni realizzate in tali zone vanno in deroga ai parametri urbanistici previsti dalla Normativa integrativa al Regolamento Edilizio ed alle schede specifiche del "centro storico " e dei " centri storici minori " (contrade) .

- **Zone territoriali omogenee " B "**

Gli interventi di ampliamento sono possibili nel rispetto di quanto prevedono le norme tecniche del vigente Piano regolatore generale relativamente al rispetto delle distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade . Sono fatti salvi i casi in cui ciò risulti impossibile per le dimensioni e la conformazione del lotto di terreno su cui insiste il fabbricato , previa valutazione da parte dell' ufficio tecnico . In tale caso sarà necessario comunque acquisire la firma per consenso dei confinanti .

Solo in tal caso si potranno applicare le distanze dal codice civile in deroga ai parametri urbanistici previsti al Regolamento Edilizio ed alle schede specifiche di zona .

- **Zone territoriali omogenee " C - D - E "**

Gli interventi di ampliamento sono possibili nel rispetto di quanto prevedono le norme tecniche del vigente Piano regolatore generale relativamente al rispetto delle distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade.

Disciplina delle altezze nelle varie Zone Territoriali Omogenee

- **Zone territoriali omogenee "A Centro storico"**

L'altezza del fabbricato oggetto di intervento non potrà eccedere l' altezza di colmo e di gronda del fabbricato con altezza di colmo e di gronda maggiore appartenente alla schiera medesima .

Si specifica che per schiera di fabbricati si intende la sequenza continua di due o più fabbricati in aderenza tra loro .

- **Zone territoriali omogenee " B - C - D - E "**

L'ampliamento, nei limiti previsti dall'art. 2 della legge, non potrà eccedere l'altezza massima di zona aumentata del 20%. In ogni caso l'altezza massima dei fabbricati residenziali non potrà superare i 9.00 ml .

Valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale

Gli interventi di ampliamento dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità di intervento (tipologia , coperture , fori , materiali , finiture , etc .) previste nel Regolamento Edilizio e nella Normativa Integrativa allo stesso .

Per la realizzazione degli interventi , in relazione alla loro tipologia , vengono confermate le definizioni date dall' art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i.

In merito alle disposizioni di cui all'art. 3 - comma 3 - della L.R. n° 14/2009 come modificata dalla L.R. n° 13/2011, si precisa che gli ambiti da sottoporre a riqualificazione urbanistica verranno individuati con specifica deliberazione del Consiglio comunale su richiesta dei proprietari o aventi titolo, nell'arco temporale di validità della legge (e cioè entro il 30 Novembre 2013).

A seguito di eseguite specifiche valutazioni di carattere edilizio urbanistico, le sottoelencate aree, pur dotate delle opere di urbanizzazione, necessitano di interventi di **adeguamento della viabilità di accesso**, si condiziona pertanto, a preventivo convenzionamento con il Comune, l'eventuale ampliamento allo scopo di adeguare la viabilità di accesso al lotto, interessando la sola area di proprietà del richiedente :

- strada comunale di via Zanella (data la sua tortuosità e la sua considerevole pendenza) ;
- in via Palladio, nella Z.T.O. B/13 ed in particolare nelle sole aree identificate con i seguenti estremi catastali : comune censuario Arsiero, foglio n° 5, mappale n° 1922-1953-1955-1237-1595;
- in via Vignete;
- in via Marconi, nella Z.T.O. B/10, nell'angolo tra la strada provinciale e la strada comunale;
- nelle ZTO B/15-B/14- C1/1-C1/2-C1/3-C1/5-C1/6-C1/17-C1/18-C1/19-D1/1-D2/2

Edifici composti da più unità immobiliari. Case a schiera , bifamiliari e condomini.

Si definisce edificio con più unità immobiliari quello caratterizzato dalla presenza di due o più parti comuni, quali in via esemplificativa:

- vano scale;
- vano ascensore;
- ingresso unico;
- rampa accesso piano interrato e relativa area di manovra;
- centrale termica;
- autorimesse;
- spazi scoperti comuni.

In caso di edifici composti da più unità immobiliari, l'intervento sulla singola unità può essere effettuato solo se previsto in un progetto unitario presentato da tutti i proprietari che garantisca i caratteri e l'armonia architettonica prevista dal progetto originale. In caso di condominio tale progetto unitario dovrà essere approvato dall'assemblea dei condomini. L'osservanza delle condizioni sopra citate consente, successivamente, di eseguire gli interventi anche separatamente per singola unità immobiliare con appositi progetti stralcio.

Le stesse regole si applicano anche alle case a schiera per le quali, peraltro, è necessaria la coerenza delle forme architettoniche di tutte le case appartenenti alla schiera e alle case bifamiliari .

In ogni caso non è ammesso il trasferimento della cubatura spettante alla singola unità immobiliare.

Edifici adibiti ad uso diverso da quello residenziale

Per tali edifici l'ampliamento del 20% viene calcolato sulla superficie coperta. A tal fine si opererà quantificando la superficie ampliabile - (appunto il 20% della superficie coperta) – ed autorizzando interventi anche su diversi piani oltre a quello di terra, purché all'interno del limite massimo già calcolato.

Lo spazio ricavato con l'ampliamento può essere finalizzato ad insediare un'attività produttiva diversa da quella esistente, coerentemente con le destinazioni d'uso e le prescrizioni del piano regolatore generale e previa la verifica delle opere di urbanizzazione necessarie.

In ogni caso quando la superficie di calpestio superi il 60% della superficie del lotto, l'ulteriore superficie da destinare a standard non deve essere inferiore a 1/6 della superficie di calpestio esuberante la superficie copribile del lotto di pertinenza. Gli standard aggiuntivi possono essere reperiti anche all'esterno del lotto di proprietà su cui insiste il fabbricato oggetto di intervento, previa valutazione della fruibilità degli stessi e della loro utilità pubblica.

Inoltre, qualora fosse autorizzabile un ampliamento avente dimensioni pari o superiore a mq. 400,00, è prescritto il preventivo convenzionamento con il Comune secondo uno schema che verrà caso per caso approvato dalla Giunta Comunale, valutando l'impatto del progetto di ampliamento nel contesto in cui è previsto. Tutto ciò con l'ottica di realizzare gli obiettivi del P.R.G. mediante una corretta e controllata edificazione del territorio.

Edifici con destinazione industriale/artigianale localizzati in zona impropria

Gli ampliamenti previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/11 non sono applicabili ai fabbricati classificati dal P.R.G. vigente come "*Attività produttive da bloccare*" e "*Attività produttive da trasferire*". Il piano regolatore generale, infatti, per essi ha già compiuto una valutazione, rispettivamente circa:

- le possibilità di ampliamento dell'attività produttiva, negandola;
- le possibilità di svolgimento dell'attività produttiva, negandola;

In relazione alle "Attività esistenti da confermare" le possibilità di applicazione sono subordinate alla singola valutazione ed all'eventuale stipula di un'apposita convenzione con il Comune, attraverso la quale il richiedente si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti.

Interventi in zona agricola

L'ampliamento, nel caso di edifici destinati a prima casa di abitazione, va commisurato all'effettivo volume realizzabile ai sensi della vigente L.R. 11/2004 e s.m.i.

L'ampliamento, nel caso di edifici non destinati a prima casa di abitazione, va commisurato all'effettivo volume esistente al momento della richiesta di ampliamento.

L'ampliamento degli annessi rustici potrà essere realizzato in deroga all'art. 44 della L.11/04 e dovrà essere commisurato all'effettivo volume esistente al momento della richiesta di ampliamento.

Fabbricati condonati

Il progetto di ampliamento mediante un corpo edilizio in aderenza, ovvero utilizzando un corpo edilizio contiguo o separato, nel caso di presenza di volumi condonati relativi a manufatti accessori e/o precari, è subordinato alla ricomposizione architettonica di tali volumi.

IL PRESIDENTE
F.to BUSATO TIZIANO

IL SEGRETARIO
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 18 NOV 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Arsiero, li 18 NOV 2011

Il Funzionario incaricato
BELLAN LAURA



Bellan Laura